

*Roma, 7 gennaio 2019*

## **Documenti relativi all'ordinanza della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2018**

Ordinanza 16 novembre 2018, n. 207

La Corte costituzionale attraverso una nuova tecnica decisoria, ha palesato l'incostituzionalità nella normativa sottoposta al suo scrutinio, l'art. 580 cp, ma, invece di dichiararne l'incostituzionalità ex art. 136 Cost., ha rinviato la trattazione della causa fissando la data dell'udienza al 24 settembre del 2019, termine entro cui è richiesto un intervento del Legislatore al quale è stata inviata una motivata sollecitazione.

Se la Corte costituzionale avesse deciso per il monito e questo fosse rimasto senza riscontro, la tecnica della c.d. ‘doppia pronuncia’ le avrebbe permesso di accogliere una questione simile se nel futuro fosse stata nuovamente sollevata, ma, a giudizio dell'intero Collegio, la conseguenza di lasciare nell'ordinamento una normativa non conforme a Costituzione per un tempo non precisato non poteva «considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti<sup>1</sup>»

La Corte ha preferito muoversi in un contesto espressamente definito «collaborativo» e «dialogico» fra Corte e Parlamento<sup>2</sup>.

**Il Governo** - in spirito di leale cooperazione – trova forza in strumenti normativi che consentono che si possa fare sinergia con la Corte costituzionale e il Parlamento nel conformare l'ordinamento in coerenza con la Costituzione.

---

<sup>1</sup> Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11 cons. dir

<sup>2</sup> Corte cost., ord. n. 207/2018, p.to 11 cons. dir

Quale soggetto intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, l’Esecutivo è parte coinvolta e informata del sindacato di costituzionalità sull’art. 580 c.p.. L’Esecutivo può dare seguito all’invito della Corte costituzionale, promuovendo (o comunque avallando) un’iniziativa legislativa mirante a modificare la normativa sull’aiuto al suicidio così da meglio accordarla ai beni costituzionali in gioco.

E’ sul Presidente del Consiglio che grava l’onere di fare ciò che è necessario per armonizzare l’ordinamento a quanto deciso a Palazzo della Consulta.

Ai sensi **dell’art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 400 del 1988**, spetta al Presidente del Consiglio «*promuovere gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle decisioni della Corte costituzionale*», e riferire periodicamente al Consiglio dei Ministri «*sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale*», dandone comunicazione alle Camere.

Soprattutto – **sempre ex art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 400 del 1988** – il Presidente del Consiglio «segnala altresì, anche su proposta dei ministri competenti, i settori della legislazione nei quali,

*in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile valutare l’opportunità di iniziative legislative del Governo*<sup>3</sup>.

## Il Parlamento

Sono le stesse attività consequenziali alle pronunce della Corte costituzionale, previste nei Regolamenti parlamentari, sono finalizzate a chiamare in causa il Governo e il suo potere di iniziativa legislativa:

---

<sup>3</sup> Si segnala che Il procedimento costituzionale sull’art. 580 c.p. è tutt’ora pendente (avendo formalmente assunto la Corte costituzionale un’ordinanza di mera sospensione del suo decorso, con rinvio al 24 settembre 2019); al tempo stesso la motivazione e la sostanza dell’ord. n. 207/2018 sono esplicite nel rimarcare la necessità (più ancora della semplice opportunità) di un’iniziativa legislativa *ad hoc* in materia.

Per il regolamento di **Palazzo Madama**, la disposizione pertinente è l'art. 139, rubricato *Sentenze della Corte costituzionale – Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali delle Commissioni stesse*.

Ivi sono previsti adempimenti procedurali nell'ipotesi in cui la Corte abbia pronunciato formale dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata (cfr. commi 1 e 3). Ma non mancano previsioni applicabili anche a ipotesi differenti.

In particolare, il comma 2 pone l'obbligo per la presidenza di Palazzo Madama di trasmettere alle commissioni competenti (non solo le decisioni di accoglimento, ma anche) «*tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno sottoporre al loro esame*». Qui, il termine *sentenza* è da intendersi ragionevolmente in senso atecnico, comprensivo dunque anche di ordinanze della Corte, purché ritenute significative.

Il comma 4, altresì, prevede la possibilità per la Commissione di adottare una risoluzione «quando ravvisi l'opportunità che il Governo assuma particolari iniziative *in relazione ai pronunciati della Corte*». Dunque anche in casi – come quello dell'ord. n. 207/2018 – in cui sia stata pronunciata una decisione processuale interlocutoria. Se approvata, tale risoluzione viene trasmessa al Presidente del Consiglio da parte del Presidente del Senato che ne dà notizia anche al Presidente della Camera (comma 5).

Per il regolamento di **Montecitorio**, la disposizione pertinente è l'art. 108.

Oltre a prescrivere (nel comma 1) la stampa, la distribuzione e l'invio alla Commissione competente delle «sentenze della Corte costituzionale» (anche qui interpreterei il *nomen* in senso atecnico, dunque massimamente inclusivo), si prevede (nel comma 2) una discussione finalizzata all'approvazione di un documento finale nel quale la Commissione esprime «il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi» (comma 3). Tale documento va distribuito ai deputati e comunicato dalla Presidenza della Camera ai Presidenti del Senato, del Consiglio dei ministri, della Corte costituzionale (comma 5).

## PDL popolare Eutanasia legale

Via di San Basilio 64 001867 Roma

tel.: +39.06.640.10.848 ; fax: +39.06.23.32.72.48

e mail: [info@associazionelucacoscioni.it](mailto:info@associazionelucacoscioni.it)

Seppure la tematica del fine vita non sia compresa nelle azioni programmatiche del Governo contenute nel “Contratto di Governo” siglato il 18 maggio 2018, al diciannovesimo punto dello stesso è possibile leggere: “È poi necessario rendere obbligatoria la pronuncia del Parlamento sui disegni di legge di iniziativa popolare, con puntuale calendarizzazione”.

Consci dell’impossibilità da parte del Presidente del Consiglio di intervenire sui regolamenti parlamentari e sull’attività della presidenza della Camera dei Deputati, chiediamo da parte Sua una presa di posizione atta a garantire la reale obbligatorietà della discussione di queste proposte.

Conosciamo la sensibilità del Governo sul tema, riscontrabile già dalla nomina per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana di un Ministro, Roberto Fraccaro, a cui sono state affidate le deleghe ai Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta.

La messa in discussione delle proposte di legge di iniziativa popolare, anche se non espressamente contenuta nel dettato costituzionale, è ricavabile dall’articolo 71 laddove al secondo comma recita: “Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi”. Abbiamo approfondito il tema e il dettato costituzionale ad un convegno giuridico organizzato insieme a tutti i promotori delle proposte di legge popolari mai discusse, il 19 marzo 2014 presso la Camera dei Deputati, che vide la partecipazione, tra gli altri, anche del Min. Danilo Toninelli, allora deputato e membro della Giunta per il Regolamento della Camera dei Deputati.